

## **LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42**

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

---

## **Titolo II**

### **IMPRESE TURISTICHE**

## **Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici**

### **Capo I - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici**

#### **Sezione I - Disposizioni generali**

##### **Art. 24 - Oggetto**

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) alberghi;
- b) residenze turistico - alberghiere;
- c) campeggi;
- d) villaggi turistici;
- e) aree di sosta;
- f) parchi di vacanza.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

##### **Art. 25 - Ripartizione delle competenze e informazioni**

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.

2. I Comuni e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo.

#### **Sezione II - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive**

##### **Art. 26 - Alberghi**

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi ubicati nel vicinanza di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l'assistenza delle

autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei "motel" sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

3. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

#### **Art. 27 - Residenze turistico - alberghiere**

1. Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nelle residenze turistico - alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

#### **Art. 28 - Dipendenze**

1. Salva l'ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre" lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze".

#### **Art. 29 - Campeggi**

*1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.*

*2. E' consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.*

*3. Nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997 o per i quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.*

*4. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.*

#### **Art. 30 - Villaggi turistici**

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.

3. *Abrogato.*

4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più dei quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

#### **Art. 31 - Aree di sosta**

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

#### **Art. 32 - Parchi di vacanza**

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

#### **Art. 33 - Divieti di vendita e affitto**

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

### **Sezione III - Procedura e criteri di classificazione**

#### *Art. 34 - Denuncia di inizio attività*

1. *L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura, attestante l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis e dal regolamento di cui all'articolo 158, e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.*

2. *La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.*

3. *La denuncia può essere fatta da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis.*

4. *Il comune entro cinque giorni dal ricevimento trasmette alla provincia e all'azienda unità sanitaria locale competenti copia della denuncia di inizio attività e relative variazioni.*

#### *Art. 34 bis - Requisiti*

1. *Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

2. *In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).*

3. *L'esercizio dell'attività è subordinato altresì all'esistenza, nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti:*

*a) requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione dal regolamento di cui all'articolo 158;*

*b) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;*

b) *superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;*

d) *altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.*

4. *Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico in assenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) e d).*

5. *L'attività è esercitata nell'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.*

#### **Art. 35 - Classificazione**

1. *Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo possiedono le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di cui all'articolo 158. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:*

a) *gli alberghi e le loro dipendenze con un numero di stelle variabile da uno a cinque;*

b) *i campeggi e i parchi di vacanza con un numero di stelle variabile da uno a quattro;*

c) *le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.*

2. *La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 34.*

#### **Art. 36 - Rettifica della classificazione**

1. *La provincia in ogni momento verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.*

### **Sezione IV - Norme particolari**

#### **Art. 37 - Insediamenti occasionali**

1. *Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.*

#### **Art. 38 - Autorizzazione per campeggi temporanei**

1. *Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:*

a) *per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;*

b) *per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.*

2. *Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.*

*2 bis. I campeggi temporanei non sono tenuti alla comunicazione dei prezzi.*

#### **Art. 39 - Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa**

1. *Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono*

organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.

3. *La denuncia di inizio attività per uno degli insediamenti di cui al comma 1 contiene l'indicazione dei fruitori abilitati all'utilizzazione della struttura.*

## **Sezione V - Vigilanza e sanzioni**

### **Art. 40 - Compiti di vigilanza e di controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

#### *Art. 41 - Cessazione dell'attività*

1. *Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all'articolo 158, il comune dispone la cessazione dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.*

2. *Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.*

3. *Il comune dispone la cessazione dell'attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.*

#### *Art. 42 - Sanzioni amministrative*

1. *Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver effettuato la denuncia di inizio attività o è sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.*

2. *È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:*

a) *chi contravvenga a quanto previsto dai seguenti articoli:*

1) *articolo 29, commi 2, 3, 4;*

2) *articolo 30, commi 2 e 3;*

3) *articolo 32, comma 2;*

4) *articolo 33;*

5) *articolo 44, comma 1;*

b) *chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.*

3. *È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:*

a) *chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;*

b) *chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV;*

*c) chi doti i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la denuncia di inizio attività.*

*4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.*

*5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.*

## **Sezione VI - Norme transitorie**

### **Art. 43 - Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici**

1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29 ottobre 1981 n. 79 "Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici", che si trovino nell'impossibilità tecnica dell'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengono la classificazione già attribuita fino al 31 dicembre 2008.

2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1997, n. 83 "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive" devono adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.

### **Art. 44 - Norma transitoria per i campeggi stanziali**

1. I campeggi di cui alla legge regionale n. 83/1997, nei quali è praticato, in più del 55% delle piazzole, l'affitto ad un unico equipaggio per l'intera durata dell'intero periodo di apertura della struttura e che ne abbiano dato regolare comunicazione al Comune, possono mantenere la denominazione aggiuntiva di "stanziale", con l'obbligo di pubblicizzazione anche nelle insegne di tale condizione, dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1 possono chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di "parco di vacanza". Il Comune decide sull'accoglimento delle domande entro sessanta giorni.

## **Capo IV - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari**

### **Art. 73 - Oggetto**

1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.

### **Art. 74 - Attribuzione di funzioni**

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle Province.

### **Art. 75 - Modalità e contenuti della comunicazione**

1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

### **Art. 76 - Termine di presentazione della comunicazione**

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso.

*2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare nella stagione successiva, nonché le caratteristiche delle strutture.*

*2 bis. Non vi è obbligo di comunicazione dei prezzi o delle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.*

3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno, se variati in aumento.

4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.

5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.

6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell'attribuzione del nuovo livello di classificazione.

### **Art. 77 - Informazioni**

1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla Regione e all'E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1 ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1 marzo.

### **Art. 78 - Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio**

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima comunicazione.

2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

## **Art. 79 - Vigilanza e controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

### *Art. 80 - Sanzioni amministrative*

1. Chi effettua la comunicazione di cui all'articolo 75 incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 360,00 euro.

2. Chi non espone la tabella di cui all'articolo 78, comma 1 o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compila la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia, del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;

b) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3 e comma 4.

4. Chi non comunica i prezzi o applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 600,00 euro a 3600,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

### *Art. 81 - Osservatorio regionale del turismo*

1. E' istituito l'osservatorio regionale del turismo, a cui partecipano rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori, delle camere di commercio e delle pro-loco.

2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale. Con l'approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, cessa l'efficacia della deliberazione del Consiglio regionale 20 maggio 2003, n. 94 concernente la costituzione dell'Osservatorio regionale del turismo.

3. L'osservatorio effettua studi ed analisi relative al turismo in ordine a:

a) consistenza dell'offerta, caratteristiche delle imprese e dinamiche dei prezzi dei servizi;

b) flussi turistici;

c) rapporti di lavoro e formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;

d) appalti di servizi turistici;

e) ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;

f) marketing e promozione, cooperazione internazionale.

4. L'osservatorio invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.